



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 305 del 27/02/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

100) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL. PARR. BORGO GRAPPA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IMMESI MAURIZIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.21 C5 DEL 16/12/2025

(Gara: POL. PARR. BORGO GRAPPA – LAVINIUM del 12/12/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

Con delibera pubblicata il 16.12.2025 sul C.U. n.21 del Comitato Regionale Lazio calcio a 5 il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara POL. PARR. BORGO GRAPPA – LAVINIUM del 12/12/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina, adottava la seguente decisione:

“[...] - Letto il referto dell'arbitro, dal quale risulta che la gara in oggetto veniva sospesa definitivamente al 29° minuto del primo tempo per grave e concreto pericolo per la sua incolumità, determinato dal comportamento violento, intimidatorio e minaccioso dei sostenitori della Società Parrocchiale Borgo Grappa, nonché dalla mancata collaborazione dei tesserati della medesima Società; - Rilevato che: - già dal 10° minuto del primo tempo i sostenitori della Società locale ingiuriavano e minacciavano l'arbitro, ostacolandone l'operato anche in considerazione della conformazione strutturale dell'impianto di gioco; - che al 17° minuto del primo tempo il capitano della Società locale, formalmente invitato dall'arbitro a far cessare tali comportamenti, rispondeva in modo gravemente provocatorio e non collaborativo; - che al 29° minuto del primo tempo, a

seguito di una decisione tecnica oltremodo favorevole alla società locale, l'intera squadra, interpretando erroneamente tale decisione, protestava veementemente ed i sostenitori invadevano il terreno di gioco, rendendo impossibile la prosecuzione della gara in condizioni di sicurezza; - che l'arbitro, sospesa la gara, dirigendosi verso lo spogliatoio, veniva ripetutamente bloccato, tirato e spinto da calciatori e sostenitori della società locale, impiegando circa 15 minuti per poter rientrare nello spogliatoio; - considerato che la sospensione definitiva della gara è da imputarsi in via esclusiva alla responsabilità oggettiva della società Parrocchiale Borgo Grappa, per il comportamento dei propri sostenitori e tesserati; **DELIBERA** - di infliggere alla Società Parrocchiale Borgo Grappa la perdita della gara con il punteggio di 0-6; - di infliggere alla Società Parrocchiale Borgo Grappa l'ammenda di euro 200,00 per il comportamento gravemente antisportivo e violento dei propri sostenitori, nonché per l'invasione di campo; - di squalificare il capitano della Società Parrocchiale Borgo Grappa, Immesi Maurizio, per quattro giornate per comportamento gravemente irrispettoso e provocatorio nei confronti dell'arbitro; - di squalificare il calciatore della Società Parrocchiale Borgo Grappa, Simeone Cristiano, per sei giornate, in quanto, già espulso per aver rivolto frasi ingiuriose all'arbitro, al termine della gara reiterava tale atteggiamento rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose, tentando di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto da compagni e dirigenti della propria squadra; - di squalificare il calciatore della Società Parrocchiale Borgo Grappa, Simeone Pierluca, per quattro giornate, per frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro; - di disporre, con effetto immediato, la squalifica del campo per una giornata da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse

Provvedimenti Disciplinari.

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Società Pol. Parr. Borgo Grappa perdita della gara, ammenda e squalifica del campo di giuoco per una gara da disputarsi a porte chiuse in totale assenza di pubblico.

Calciatori espulsi:

Squalifica per sei gare effettive simeone cristiano (pol. parr. borgo grappa)

Squalifica per quattro gare effettive immesi maurizio (pol. parr. borgo grappa), simeone pierluca (pol. parr. borgo grappa) [...]”.

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che la ricostruzione fattuale svolta nel referto arbitrale non risulterebbe coerente con quanto in realtà accaduto in campo, ed in particolare negando recisamente la sussistenza di rischio di aggressione fisica nei riguardi dell'arbitro nel corso della competizione, deducendo, altresì, che l'arbitro non avesse posto in essere tutte le procedure previste per interrompere gli asseriti comportamenti offensivi e minacciosi, nonché quelli preordinati, onde portare a termine la gara.

Per tali ragioni, la reclamante chiedeva la riduzione delle sanzioni irrogate.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 15 Gennaio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Erano presenti, per la reclamante i Sigg.ri Sellan Pietro (Presidente), Immesi Maurizio (calciatore), Pellin Simone (dirigente). Il Presidente dichiarava che la distanza tra le struttura e lo spogliatoio dell'arbitro era al massimo 10/15 metri e, quindi, non riteneva possibile che l'arbitro avesse impiegato diversi minuti, circa 15, per rientrare. Precisava che non c'era alcun calciatore che seguiva l'arbitro e nemmeno alcun tifoso. Riteneva che la decisione di sospendere la gara fosse stata precipitosa e che l'arbitro non aveva messo in atto tutti i suoi poteri per proseguire, non essendosi verificata alcuna invasione di campo da parte degli otto sostenitori (genitori) presenti. Riteneva, pertanto, che quanto riportato nel referto arbitrale fosse eccessivo rispetto a quanto realmente accaduto.

Aggiungeva, inoltre, che l'arbitro non aveva mai convocato il capitano della squadra per invitarlo a richiamare il pubblico alla calma e che, in concreto, la gara non era mai stata sospesa.

Concludeva, pertanto, chiedendo la riduzione di tutte le sanzioni irrogate in primo grado.

Con delibera pubblicata sul C.U. n.242 del 16/01/2026 la Corte disponeva di accogliere il reclamo in parte qua, limitatamente alla posizione del calciatore Immesi Maurizio a 2 gare, riducendo la squalifica a carico del medesimo a due gare. Con tale provvedimento la Corte disponeva, altresì, l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate,

sospendendo ogni giudizio sul merito.

Alla successiva riunione celebratasi in modalità da remoto in data 22 Gennaio 2026, il Collegio procedeva all'audizione dell'arbitro, all'uopo convocato per rendere chiarimenti sulla vicenda in esame. Era altresì presente mediante collegamento da remoto, il referente A.I.A.

L'arbitro confermava integralmente quanto già descritto nel proprio referto, precisando che l'impianto di gioco non prevedeva alcuna separazione tra l'area destinata al pubblico e il terreno di gioco e che, peraltro, il campo aveva dimensioni particolarmente ridotte, non regolamentari. Riferiva che erano presenti circa una ventina di spettatori i quali, sin dall'inizio dell'incontro, ostacolavano il regolare svolgimento della gara, invadendo il terreno di gioco soprattutto quando il direttore di gara si avvicinava alla linea laterale. In tale contesto, ritenendo che non sussistessero le condizioni per proseguire in sicurezza, sia per sé sia per i calciatori, convocava il capitano della squadra di casa, il quale però dichiarava di non essere in grado di supportarlo, considerava la situazione normale e rimetteva al direttore di gara la decisione sui provvedimenti da adottare. Poiché non riusciva quindi a intervenire efficacemente e non ravvisava le condizioni minime di sicurezza, decideva di sospendere la partita.

Aggiungeva infine che, dopo il triplice fischio, incontrava difficoltà nel rientrare nello spogliatoio e rimaneva sul terreno di gioco per almeno una decina di minuti, in quanto le proteste aumentavano; riferiva che riusciva a rientrare grazie all'assistenza di un dirigente della società locale e dei dirigenti della squadra ospite. Concludeva segnalando che due calciatori della squadra di casa lo avevano insultato e minacciato e sembravano intenzionati a passare alle vie di fatto, ma venivano trattenuti dai compagni.

Camera di consiglio.

Questa Corte, riunita in camera di consiglio, rileva quanto segue.

Preliminarmente, giova evidenziare che, con riferimento al capo dell'impugnazione concernente la squalifica del campo da gioco per n. 1 gara, la domanda deve dichiararsi **inammissibile** ai sensi dell'art. 137, comma 3, CGS, il quale testualmente recita:

"3. Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;*
- b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;*
- c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara;*
- d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile."*

Quanto agli ulteriori profili della decisione del giudice di primo grado, oggetto di reclamo, va evidenziato che **dal referto arbitrale**, il quale – **come noto** – costituisce **fonte di prova privilegiata** ai sensi dell'**art. 61 CGS**, **non emergono** elementi di **illogicità** o **contraddittorietà** né incongruenze, tali da consentire, in appello, il superamento della ricostruzione recepita dal Giudice di primo grado.

Dalla lettura del referto arbitrale risulta, invero, che la gara veniva sospesa al 29' del primo tempo per ragioni di tutela dell'incolumità del direttore di gara, in presenza di condotte violente e intimidatorie.

Fin dal 1' del primo tempo, infatti, i sostenitori del Borgo Grappa – anche in considerazione della conformazione strutturale dell'impianto, che collocava il pubblico a circa 20 cm dal perimetro di gioco – ponevano in essere comportamenti minacciosi e tali da ostacolare fisicamente l'arbitro su entrambi i lati del campo.

Al 17', il direttore di gara interrompeva il gioco e convocava il capitano della squadra di casa (Immesi Maurizio, n. 4), invitandolo a far cessare le condotte offensive e minacciose dei propri sostenitori. Il capitano rispondeva in maniera provocatoria: *"non è un mio problema, lei sta facendo l'arbitro e questo è, altrimenti l'arbitro non lo faceva"*.

A seguito di tale episodio, l'arbitro convocava anche il capitano del Lavinium (Mattozzi Catania Giovanni, n. 6), informandolo che, qualora l'atteggiamento del pubblico e della squadra di casa non fosse cessato, la gara sarebbe stata sospesa *"in pro forma"* e inviata agli Organi competenti.

Al 29', dopo l'assegnazione di un calcio di punizione in favore del Borgo Grappa, l'intera squadra di casa – non comprendendo la decisione arbitrale – protestava in modo veemente; contestualmente, il pubblico effettuava un'invasione di campo, unendosi alle proteste.

A quel punto, alla luce dell'impossibilità di garantire la prosecuzione dell'incontro in condizioni di sicurezza, della mancanza di collaborazione della squadra di casa e del concreto rischio di aggressione fisica (tanto non consentire neppure l'adozione di provvedimenti disciplinari sul terreno di gioco), il direttore di gara disponeva la sospensione della gara.

Ancora, dal referto arbitrale si evince come le misure d'ordine apprestate dal Borgo Grappa non risultassero adeguate al livello della competizione, per non aver esibito la richiesta per la Forza Pubblica, nonché per essere l'impianto sportivo privo di spalti o barriere adeguate, con il pubblico in prossimità del terreno di gioco. Tale vicinanza, unitamente all'assenza di personale addetto alla sicurezza, ha favorito l'aggressione dell'arbitro, arrecando un rischio per la sua incolumità e rendendo insostenibile la prosecuzione della gara.

Ciò posto, come noto ai sensi dell'art. 8 CGS, le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all'ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.

Ancora, la norma prevede, al secondo comma, che Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.

Al riguardo, l'art. 10 CGS c.1 dispone che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.

Fermo quanto sopra, ad avviso di Questa Corte i fatti *de quibus* attribuiti alla società reclamante risultano ben suscettibili nelle fattispecie astratte di cui sopra e anche sotto il profilo della dosimetria delle sanzioni irrogate, le stesse risultano congrue e proporzionali alla loro gravità.

Diversamente, quanto alla posizione del calciatore **Immesi**, questa Corte ritiene che la frase a lui attribuita dal rapporto ("**non è un mio problema, lei sta facendo l'arbitro e questo è, altrimenti l'arbitro non lo faceva**"), pronunciata al momento in cui il direttore di gara lo invitava a far cessare le condotte dei sostenitori, integri **una risposta certamente inopportuna e provocatoria**, ma **non travalichi** la soglia della **condotta ingiuriosa** né assuma i connotati di una **contestazione aggressiva o minacciosa** nei confronti dell'ufficiale di gara.

In particolare, la condotta appare riconducibile a un **atteggiamento di scarsa collaborazione** e di **lieve irrispettosità**, espresso in forma polemica e svalutativa del richiamo arbitrale, **senza**, tuttavia, contenere **offese dirette**, epiteti, espressioni di disprezzo personale o ulteriori elementi idonei a incidere in modo significativo sull'autorità e sulla serenità dell'ufficiale di gara. Inoltre, l'episodio risulta **circoscritto**, privo di reiterazione e non accompagnato da gesti o ulteriori atteggiamenti di particolare gravità.

Ne consegue che, pur essendo astrattamente suscettibile nell'alveo dell'art. 36 CGS, l'intensità dell'azione e il suo contenuto consentono di valorizzare, nella concreta determinazione della

sanzione, **circostanze attenuanti** legate alla **modesta offensività** della frase e alla sua **natura meramente provocatoria**, con applicazione di una sanzione **ridotta rispetto al minimo edittale del sopracitato articolo**.

Pertanto, la squalifica va **ridotta a due giornate**, in luogo delle quattro, in ragione della **limitata portata lesiva** del comportamento e della sua qualificazione come **appena lievemente irrispettoso** nei confronti del direttore di gara.

Decisione

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, sentito l'arbitro, già accolto il reclamo in relazione alla squalifica a carico del calciatore Immesi Maurizio,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica del campo per n.1 gara, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

115) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVA VIRTUS GUARCINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE CAROLIS DANIELE FINO AL 30/01/2026, A CARICO DEL DIRIGENTE CAPPARRONE ANGELO FINO AL 16/01/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI ANDREA PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MORICONI ANTONIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.23 LND DEL 08/01/2026 (Gara: COLFELICE – NUOVA VIRTUS GUARCINO del 03/01/2026 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Nuova Virtus Guarcino impugnava il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone, pubblicato nel C.U. n. 23 LND dell'08/01/2026, in relazione alla gara Colfelice - Nuova Virtus Guarcino del 03/01/2026, valevole per il Campionato di Terza Categoria Frosinone.

Con la decisione impugnata venivano irrogate l'inibizione a carico dei dirigenti De Carolis Daniele e Capparrone Angelo, nonché la squalifica per cinque gare effettive al calciatore Cataldi Andrea e per quattro gare effettive al calciatore Moriconi Antonio.

La società reclamante contestava la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo che le espressioni attribuite ai propri tesserati sarebbero state mal interpretate o comunque prive di contenuto offensivo o minaccioso. In particolare, veniva dedotto che talune frasi sarebbero state rivolte a compagni di squadra e non all'arbitro e che i tesserati avrebbero mantenuto un atteggiamento rispettoso.

Veniva altresì prospettata una presunta parzialità del direttore di gara, richiamando precedenti episodi che lo avrebbero visto coinvolto nei confronti della società.

Chiedeva pertanto la revisione dei provvedimenti disciplinari adottati.

In via preliminare, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa alle inibizioni irrogate ai dirigenti De Carolis Daniele e Capparrone Angelo, ai sensi dell'art. 137, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, trattandosi di provvedimenti non impugnabili dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale.

La disposizione citata introduce un limite oggettivo all'esperibilità del gravame, che preclude l'esame nel merito delle relative doglianze.

Quanto alle squalifiche inflitte ai calciatori Cataldi Andrea e Moriconi Antonio, il reclamo non merita accoglimento.

Il referto arbitrale, che nell'ordinamento sportivo costituisce fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara, descrive condotte connotate da espressioni irrispettose e da

atteggiamenti di contestazione nei confronti del direttore di gara eccedenti i limiti della lecita dialettica sportiva.

Le deduzioni difensive si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti, non suffragata da elementi idonei a superare quanto puntualmente riportato negli atti ufficiali.

In particolare, l'assunto secondo cui talune espressioni sarebbero state rivolte a soggetti diversi dall'arbitro non trova riscontro nella relazione di gara, la quale attribuisce chiaramente le frasi ai tesserati sanzionati e ne evidenzia la portata lesiva del rispetto dovuto all'ufficiale di gara. Parimenti irrilevante risulta il richiamo a presunti precedenti episodi che avrebbero coinvolto il medesimo direttore di gara, trattandosi di circostanze estranee all'oggetto del presente procedimento e comunque inidonee ad incidere sulla valutazione delle condotte oggetto di giudizio.

Le sanzioni irrogate appaiono, pertanto, proporzionate alla natura dei comportamenti accertati e conformi ai criteri di graduazione previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico dei dirigenti De Carolis Daniele e Caparrone Angelo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

105) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ UNITED S.LORENZO CASTELFORTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE AGLIANO GIOVANNI FINO AL 23/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.75 SGS DEL 29/12/2025 (Gara: UNITED S.LORENZO CASTELFORTE – ANXUR TERRACINA del 21/12/2025 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società United San Lorenzo Castelforte ha impugnato la sanzione della squalifica sino al 23.12.2027 a carico dell'allenatore Giovanni Agliano irrogata dal Giudice Sportivo per aver ingiuriato il direttore di gara e per averlo attinto con uno sputo.

A riguardo, la reclamante sosteneva che l'allenatore non era presente in campo, essendo impegnato per motivi di lavoro fuori città, e che nessuno dei presenti avesse mai sputato all'arbitro. Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame, chiarendo che l'allenatore Agliano non avesse partecipato alla gara e che l'inserimento in lista del suo nome era dovuto a un mero errore di trascrizione.

Insisteva, quindi, per l'accoglimento del gravame.

A seguito di richiesta di questa Corte Sportiva, la società trasmetteva alla segreteria le fotografie dell'allenatore nonché dei dirigenti presenti alla gara, sigg. Giovanni Forte, Ernesto Di Viccaro e Mario Ruggiero.

Ritenuta la necessità di disporre l'audizione dell'arbitro in sede di supplemento di referto, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S..

Il direttore di gara premetteva che, dopo aver inviato il referto, un suo amico che era venuto a vedere la partita gli aveva inviato un video da lui realizzato e da cui era possibile vedere bene la persona che lo aveva colpito e in cui si potevano sentire delle voci di spettatori che invitavano il protagonista ad allontanarsi da lui, chiamandolo Ernesto.

Venivano quindi mostrate all'arbitro le fotografie inoltrate dalla società, prima in forma anonima e poi con l'indicazione dei nomi. Il direttore di gara riferiva che, durante la prima visione, escludeva assolutamente che il protagonista del gesto fosse quello effigiato nella foto n. 4 (ritraente il sig. Giovanni Agliano) mentre era orientato a indicare come l'autore del gesto la persona ritratta foto n. 3 (corrispondente al sig. Ernesto Di Viccaro).

Successivamente, quando poi le stesse foto gli venivano mostrate nuovamente indicando i nomi, affermava con sicurezza che la foto del dirigente Ernesto Di Viccaro rappresentava la persona che nelle circostanze indicate nel referto, dopo l'espulsione, lo aveva attinto con uno sputo precisando che lo stesso lo aveva colpito sul collo, poco sotto il mento.

Subito dopo l'audizione dell'arbitro veniva inoltrato a questa Corte anche la detta ripresa video che veniva acquisita agli atti prima della deliberazione.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall'arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S..

Essi, infatti, fanno "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, emerge nitoreo come l'autore delle ingiurie per cui l'arbitro comminava l'espulsione nonché dello sputo nei confronti del direttore di gara sia il dirigente

Ernesto Di Viccaro e non l'allenatore Giovanni Agliano. Tale identificazione, peraltro, è corroborata anche dal video fatto pervenire a questa Corte dal direttore di gara.

La fattispecie si inquadra, quindi, nella violazione di cui all'art. 35 C.G.S. secondo cui "costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara", spettando quindi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale la quantificazione della pena in base alla gravità della condotta, tenuto conto sia delle modalità del gesto che di tutte le circostanze ad esso relative.

Nel caso in oggetto risulta congruo applicare la sanzione dell'inibizione sino al 23 dicembre 2027, considerando la gravità delle ingiurie, la parte del corpo – vicinissima al volto – dell'arbitro colpita con lo sputo nonché il fatto che gli eventi si siano svolti davanti a calciatori infra quattordicenni. In ciò il dirigente Di Viccaro ha contravvenuto a ogni principio sportivo, dando pessimo esempio ai giovanissimi calciatori.

Deve, infine, confermarsi che la sanzione inflitta sia considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative, secondo quanto già stabilito dal Giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la squalifica a carico dell'allenatore Agliano Giovanni e, per l'effetto, di irrogare l'inibizione a carico del dirigente Di Viccaro Ernesto fino al 23/12/2027, confermando nel resto.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI,
LIVIO ZACCAGNINI

139) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LONGARINA TSS 1944 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GABRIELE VALERIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 22/01/2026

(Gara: LONGARINA TSS 1944 ASD – URBETEVEVERE CALCIO del 18/01/2026 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 11/02/2026

Con reclamo ritualmente proposto la società Longarina TSS 1944, impugnava la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.129 del 22/01/2026, con la quale veniva inflitta al calciatore Gabriele Valerio la squalifica per otto giornate ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), del CGS, in relazione alla gara di cui in oggetto, valevole per il Campionato Under 15 Regionale Eccellenza. La società deduceva l'erronea qualificazione della condotta, sostenendo che il contatto fisico intercorso tra il calciatore e il direttore di gara sarebbe stato del tutto involontario, determinato da un inciampo accidentale e privo di qualsiasi intento offensivo o lesivo, oltre che di minima intensità e privo di conseguenze. Evidenziava, altresì, la giovane età del tesserato, l'assenza di precedenti disciplinari significativi e il comportamento collaborativo tenuto immediatamente dopo l'episodio, chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione in misura equitativa. Dall'esame degli atti ufficiali, il cui contenuto riveste valore probatorio privilegiato nell'ambito dell'ordinamento sportivo, emerge che il calciatore Gabriele Valerio, nel contestare una decisione arbitrale, entrava in contatto fisico con il direttore di gara, colpendolo con una spallata, sia pure di lieve entità e priva di conseguenze lesive. La ricostruzione difensiva, volta a qualificare il contatto come meramente accidentale e del tutto privo di rilevanza disciplinare, non può essere integralmente condivisa, atteso che il referto arbitrale attribuisce al gesto una correlazione temporale e funzionale con la protesta del calciatore, tale da escluderne la totale occasionalità. Tuttavia, dagli stessi atti non emergono elementi idonei a configurare una condotta connotata da particolare aggressività o da effettiva volontà lesiva, risultando il contatto descritto come di modesta intensità e privo di effetti dannosi, circostanza che impone una valutazione graduata della responsabilità disciplinare. Deve, inoltre, tenersi conto dell'età del tesserato, inserito in un contesto giovanile, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari di rilievo e del comportamento successivo all'episodio, caratterizzato dall'immediato abbandono del terreno di gioco senza ulteriori contestazioni. Tali elementi, pur non escludendo la sussistenza dell'illecito, assumono rilievo ai fini della determinazione della misura della sanzione in concreto applicabile, in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza che informano il sistema disciplinare sportivo. Ne consegue che, pur rimanendo corretta la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), del C.G.S., la sanzione irrogata dal Giudice appare eccessiva rispetto alla concreta gravità del fatto accertato, dovendosi procedere ad una rideterminazione in misura più contenuta ma comunque idonea a riaffermare il principio di rispetto dovuto all'ufficiale di gara. Pertanto,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Gabriele Valerio a 5 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
 GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

136) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FMA SOCCER, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FUNARI MATTIA FINO AL 30/01/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FUNARI SIMONE PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 22/01/2026 (Gara: FMA SOCCER – CASTEL GIUBILEO del 03/01/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 11/02/2026

Con il reclamo in epigrafe, la società FMA Soccer avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Simone Funari benché squalificato nonché le sanzioni conseguenti: ulteriore squalifica per una giornata al suddetto calciatore, inibizione al dirigente accompagnatore Mattia Funari per aver sottoscritto distinta non conforme e ammenda alla società.

A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso in primo grado della Castel Giubileo non fosse firmato e pertanto inammissibile non potendo quindi il Giudice Sportivo deliberare sulla regolarità della gara.

Aggiungeva, inoltre, che la precedente squalifica comminata al calciatore era invalida in quanto conseguente a fatti compiuti fuori dal campo e con il relativo comunicato ufficiale privo di motivazioni. Infine deduceva come la squadra avversaria avesse compiuto sette sostituzioni come indicato nel rapportino di fine gara e che invece il referto ne indicava cinque per parte. Pervenivano altresì memorie difensive della reclamante che insistevano per l'accoglimento del gravame con richiesta di annullare tutta la decisione di primo grado nonché la precedente squalifica del calciatore.

Il gravame proposto risulta da rigettare. Risulta per tabulas che alla gara FMA Soccer – Castel Giubileo del 3.1.2026 prendeva parte il calciatore Simone Funari in posizione irregolare, perché squalificato per una giornata con C.U. 218 del 30.12.2025.

Come esaurientemente indicato dal Giudice Sportivo, detta sanzione – conseguente a una seconda ammonizione per fatti avvenuti fuori dal campo – era pienamente valida perché regolarmente pubblicata su Comunicato Ufficiale e, aggiunge questa Corte, in assenza di alcun tipo di gravame o di segnalazione tempestiva da parte della società.

È evidente, quindi, che nella gara in scrutinio il detto calciatore non doveva o poteva prendervi parte.

Priva di alcun pregio la richiesta di revisione della squalifica di cui al suddetto comunicato effettuata nella presente sede perché in spregio di ogni norma procedurale applicabile.

Per quanto attiene l'effettuazione di sette sostituzioni della Castel Giubileo indicate nel rapportino di fine gara, con supplemento di referto l'arbitro ha indicato che si trattava di un mero errore di trascrizione e che entrambe le società avevano effettuato le cinque sostituzioni consentite.

A riguardo si ricorda che il referto di gara e il relativo supplemento sono fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Quanto riferito dal direttore di gara sul punto non risulta contenere contraddizioni né difformità tali da dubitare della sua veridicità.

La reclamante deduce infine che la decisione sia stata presa a seguito di un ricorso inammissibile perché non firmato e pertanto risulterebbe viziata.

La questione risulta assorbita perché, comunque, l'eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado non andrebbe a inficiare la sentenza del Giudice Sportivo.

A ben vedere, infatti, risulta acclarato che nella gara in questione la reclamante abbia schierato un calciatore in posizione irregolare perché squalificato. L'art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna

la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare.

I relativi procedimenti, ai sensi dell'art. 66 CGS, possono essere instaurati "a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale".

Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deliberazione in primo grado di irricevibilità o inammissibilità del ricorso (ovvero la sua successiva declaratoria da parte del Giudice d'Appello) non ha altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo può e deve assumere d'ufficio la propria decisione.

E, d'altronde, il sistema di giustizia sportivo è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS).

Diversamente opinando si giungerebbe all'assurda conclusione che, in presenza di un ricorso inammissibile, al Giudice Sportivo sarebbe precluso lo scrutinio di situazioni ad egli perfettamente conoscibili e che avrebbe invece potuto sanzionare d'ufficio in assenza del detto ricorso.

Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha assunto la sua decisione basandosi esclusivamente su atti ufficiali da cui risulta che la FMA Soccer ha fatto prendere parte alla gara il calciatore Simone Funari benché squalificato.

La decisione impugnata risulta quindi corretta nel merito, non rilevando l'eventuale inammissibilità del ricorso in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d'ufficio e ha utilizzato per decidere solo gli atti di gara.

In caso di accertata inammissibilità del ricorso, al più la decisione di primo grado sarebbe stata corretta dichiarando l'inammissibilità del ricorso in primo grado con assunzione della decisione d'ufficio, senza però modificarne il contenuto.

Si vuole comunque in questa sede stigmatizzare la condotta processuale della società FMA Soccer che, in presenza di una patente violazione dei principi sportivi, avendo fatto giocare un calciatore squalificato, tenta di sopperire alla propria carenza introducendo un'inconsistente impugnazione basata esclusivamente su meri dati formali.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 27 febbraio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato